

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

Prot. n. 1955

Campobasso,

13 APR 2024

AL SIG. RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

DEL COMUNE DI

CAMPOBASSO

TERMOLI

OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 515 DEL 10 DICEMBRE 1993 E N. 96 DEL 6 LUGLIO 2012.

Si interessa la S.V. affinché, in occasione della presentazione delle liste elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di codesti Comuni previste per l'8 ed il 9 giugno pp.vv., i rappresentanti delle liste siano invitati a <u>richiamare l'attenzione di ciascun candidato della propria lista sull'obbligo di effettuare presso questo Collegio, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, la dichiarazione relativa alle spese elettorali, prevista dalla normativa vigente – ed anche in caso di non elezione del candidato e di assenza di spese e contributi.</u>

Per l'omissione dell'adempimento è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.882,8 ad euro 103.291,00 (art. 15, commi quinto e ottavo, della legge 10 dicembre 1993, n.515).

Dettagliate informazioni al riguardo e modulistica sono reperibili sul sito internet della Corte di Appello nella sezione Collegio Regionale di Garanzia Elettorale:

https://ca-campobasso.giustizia.it/it/ufficio_elettorale01.page

Si prega assicurare e si ringrazia per la collaborazione.

Il Presidente del Collegio Dr. Vincenzo Pupilella